

**Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto “Mario Negri”** – costituito con atto del 19 giugno 1956, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con il DPR n. 780 del 26 luglio 1957

**Scheda sintetica caratteristiche del sistema di gestione, contributi, prestazioni**

<b>Sistema di gestione</b>	A contribuzione definita articolata in conti di capitalizzazione individuale (dal 1° gennaio 2003).
<b>Contributi</b>	Stabiliti dal ccnl in misura fissa e non in percentuale sulla retribuzione. Nel 2009 pari a 8.368,43 euro annui, di cui 592,25 a carico del dirigente, il resto a carico dell'azienda. Dal 1° gennaio 2010, per effetto di un incremento della contribuzione a carico azienda, il contributo totale sarà pari a 8.557,95 euro annui. Tramite accordo aziendale è possibile stabilire il versamento di contributi addizionali, nella misura del 60%, 90% o 120% della contribuzione contrattuale. Dal 1° gennaio 2007, possibilità di conferire volontariamente anche il TFR maturando.
<b>Conto individuale</b>	Formato dalla dotazione iniziale assegnata dal Fondo a coloro che risultavano iscritti alla data del 31/12/2002 (contribuenti in servizio, proscrittori volontari e non versanti) e, per quanto riguarda i contributi versati dal 1° gennaio 2003 in avanti, dall'intero ammontare della contribuzione ordinaria (quota a carico azienda + quota a carico dirigente) costituente l'88% circa della contribuzione totale versata al Fondo, più l'eventuale accantonamento di TFR destinato al Fondo. Al conto individuale viene poi annualmente attribuita una quota del risultato di esercizio della gestione.
<b>Prestazioni</b>	Trattamenti in forma di rendita integrativi a quelli di vecchiaia/anzianità e di invalidità INPS, pensioni indirette e di reversibilità. Requisiti di accesso: almeno 15 anni di contribuzione per il trattamento di vecchiaia/anzianità, 5 per quello di invalidità e per la pensione indiretta ai superstiti. Con accordo del 31 maggio 2007 si è stabilito di ridurre progressivamente il requisito contributivo minimo che, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2009 è pari a 14 anni e successivamente sarà ridotto di un anno ogni biennio fino ad arrivare a 5 anni di anzianità contributiva minima, in linea con la normativa applicata dalla generalità dei fondi pensione.
<b>Calcolo dei trattamenti di vecchiaia /anzianità</b>	Per calcolare l'importo annuo della pensione di vecchiaia è sufficiente moltiplicare il conto individuale maturato alla data di liquidazione per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione (si veda Tabella A allegata al Regolamento). La liquidazione della pensione di vecchiaia sotto forma di rendita è consentita semprechè l'importo mensile da erogare non risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale (per il 2009 pari a euro 409,05 mensili), in caso contrario la prestazione viene liquidata in forma capitale.
<b>Prestazione pensionistica in forma capitale</b>	In deroga alla normativa di legge, è prevista per tutti gli iscritti la possibilità di liquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia/anzianità al 100% in forma capitale. Altrimenti, le alternative sono: 100% in forma di rendita pensionistica, oppure parte rendita e parte capitale (nei limiti del 50% del conto individuale maturato).
<b>Trasferimento da o ad altro fondo pensione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di trasferimento <b>da</b> altro fondo, viene riconosciuta interamente l'anzianità contributiva maturata presso di esso;</li> <li>• in caso di trasferimento <b>ad</b> altro fondo, viene riversato l'intero conto individuale maturato, senza applicare penalizzazioni.</li> </ul> <p>Quanto sopra si applica anche per il trasferimento presso o da un fondo pensione aperto o una forma pensionistica individuale.</p>

<b>Segue “trasferimento della posizione”</b>	Il Regolamento del Fondo Mario Negri non contempla, invece, la possibilità di trasferire, in costanza del rapporto di lavoro, la posizione maturata dall'iscritto ad un diversa forma pensionistica complementare. Tuttavia, a seguito dell'introduzione della possibilità di conferire il TFR al Fondo, dal 1° gennaio 2007 in avanti, è stata introdotta un'opzione di trasferimento delle sole quote di TFR ad un diverso fondo pensione, decorsi 2 anni dall'iscrizione al Fondo o, se successiva, dalla data del primo conferimento del TFR al Fondo Mario Negri.
<b>Liquidazione del conto individuale (riscatto)</b>	Può essere richiesta decorsi 12 mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa e soltanto se nel frattempo il dirigente non si sia iscritto ad altro fondo di previdenza complementare negoziale; in tal caso, infatti, il conto individuale non potrà essere liquidato ma bensì trasferito al nuovo fondo pensione. Non è permesso il riscatto della posizione per il dirigente che, avendo maturato il requisito contributivo minimo, abbia un'età pari a 64 anni se uomo o a 59 anni se donna.
<b>Anticipazioni sui conferimenti di TFR</b>	Possibile ottenere in qualsiasi momento il 100% del TFR conferito per far fronte a spese sanitarie per gravi situazioni di salute che riguardino il dirigente ed i suoi familiari. Dopo 8 anni di iscrizione al Fondo (considerando valide, a tal fine, anche le anzianità relative alle posizioni maturate presso altri fondi pensione e trasferite al Fondo Mario Negri): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per acquisto o ristrutturazione della prima casa per il dirigente ed i figli, fino al 100% del TFR conferito;</li> <li>▪ per qualsiasi altra motivazione (da non documentare), fino all'80% del TFR conferito.</li> </ul>
<b>Prestazioni solidaristiche</b>	La Riforma del 2003 non ha apportato modifiche alla normativa sui trattamenti di invalidità ed ai superstiti, per il Fondo speciale di assistenza, per le borse di studio e per le altre iniziative di carattere assistenziale, sociale e culturale del Fondo. Dal 1° gennaio 2005 è stata introdotta una forma di sussidio per i figli in condizione di grave disabilità nella misura di € 500 mensili. Per il finanziamento di tali prestazioni una aliquota delle entrate (contributo integrativo aziendale) viene destinata alla solidarietà generale. Il contributo integrativo aziendale, che costituisce all'incirca il 12% dell'intera contribuzione, è inoltre necessario a garantire l'equilibrio finanziario/attuariale del Fondo nella fase di trasformazione, pertanto tale contribuzione confluisce in un conto generale dal quale di volta in volta viene prelevato quanto necessario per assicurare con continuità la totale copertura finanziaria delle prestazioni previdenziali.
<b>Prosecuzione volontaria</b>	In un intervento successivo alla Riforma, per rispondere ai bisogni previdenziali della categoria, si è stabilito di ridurre, con effetto dal 1° gennaio 2005, il requisito minimo di contribuzione per poter essere ammessi al regime di prosecuzione volontaria, dai precedenti 5 anni ad un anno di anzianità contributiva.
<b>Trattamento fiscale contributi</b>	Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, diminuisce l'imponibile fiscale dell'importo corrispondente alla trattenuta a carico del dirigente e non lo incrementa – neppure in parte – con riferimento al contributo versato a proprio carico, non essendo applicabile il limite di deducibilità previsto per la generalità dei fondi pensione (5.164,57 euro annui).
<b>Tassazione prestazioni ( )</b>	Per rendite e liquidazioni in conto capitale: tassazione secca del 15%, che si riduce di uno 0,30% per ogni anno di iscrizione oltre il 15° (tassazione minima 9%). Se si liquida il 100% in forma capitale si applica il regime fiscale vigente al 31.12.2006 (tassazione separata).
<b>Tassazione anticipazioni</b>	15% per le anticipazioni per spese sanitarie; 23% per gli altri casi.

<b>Tassazione riscatti ( )</b>	<p>La tassazione agevolata del 15% si applica in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ riscatto del 50% della posizione, se la cessazione comporta inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;</li> <li>▪ riscatto del 100%, per disoccupazione superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;</li> <li>▪ riscatto del 100% da parte degli eredi, a seguito di morte dell'iscritto prima della maturazione dei requisiti per la pensione.</li> </ul> <p>Per tutti gli altri casi si applica la tassazione fissa del 23%.</p>
<b>Tassazione rendimenti</b>	Si applica annualmente, in fase di accantonamento, l'aliquota fissa dell'11%.
( ) Per le quote accantonate dal 1° gennaio 2007 in avanti.	

### Rendimenti delle gestioni

La gestione dei contributi ordinari versati da dirigenti ed aziende avviene nel rigoroso rispetto del principio della diversificazione del rischio. Riepiloghiamo di seguito i rendimenti conseguiti negli anni dal 2003 al 2008:

Anno	Rendimento lordo	Rendimento netto
<b>2003</b>	4,61%	4,10%
<b>2004</b>	5,17%	4,60%
<b>2005</b>	5,30%	4,72%
<b>2006</b>	5,20%	4,63%
<b>2007</b>	2,01%	1,79%
<b>2008♦</b>	-7,13%	-6,35%

Per quanto riguarda le quote di TFR sono state create due specifiche linee di investimento: in caso di conferimento tacito è disposto l'impiego nella linea a contenuto più prudentiale (linea garantita), nel rispetto della normativa vigente; in caso di conferimento espresso, l'iscritto ha facoltà di scelta tra le linee dedicate (garantita o bilanciata), da esercitare al momento del conferimento e modificabile successivamente.

I rendimenti per gli anni 2007 e 2008 delle quote di TFR conferite sono stati i seguenti:

Anno	Rendimenti (al netto dell'imposta sostitutiva dell'11%)		
	TFR linea bilanciata	TFR linea garantita	TFR in azienda
<b>2007</b>	3,25%	3,60%	3,10%
<b>2008</b>	-6,03%	3,34%	2,70%

♦ Nel corso del 2008, l'impostazione degli investimenti è stata rivista ed adeguata più volte alle esigenze derivanti dal periodo di difficoltà; ma i continui accorgimenti tattici ed i numerosi interventi sulla gestione, attuati al fine di fronteggiare ripercussioni sul portafoglio, hanno solamente permesso di attenuare gli effetti negativi della crisi tuttora in corso, effetti che hanno interessato in modo significativo la quasi totalità degli investitori istituzionali.

Il risultato registrato nel 2008 è, quindi, in linea con il rendimento medio netto conseguito dai fondi negoziali (-6,3%), mentre il risultato medio della generalità dei fondi pensione si colloca al -8,4% e quello relativo ai soli fondi aperti al -14,1%.